

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 19 maggio 1999.

Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 1, commi da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di lavoro usurante;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 34, della citata legge n. 335, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro e Tesoro — sentita la commissione tecnico-scientifica — per il riconoscimento del concorso dello Stato, nella misura massima del 20% dell'onere complessivo, relativo a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano;

Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 34 a 38, della predetta legge n. 335, dispone che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 449, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, con il quale la predetta commissione è stata istituita;

Considerati i risultati cui è pervenuta la commissione tecnico-scientifica ed il parere espresso in merito a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristi-

che dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti i cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri:

l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile;

la prevalenza della mansione usurante;

la mancanza di possibilità di prevenzione;

la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età;

l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di età superiori ai cinquanta anni;

l'età media della pensione di invalidità;

il profilo ergonomico;

l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulerà il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento

particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

«lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

«lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

«lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

«lavori in cassoni ad aria compressa»;

«lavori svolti dai palombari»;

«lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

«lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

«lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

«lavori di asportazione dell'amianto» mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non può superare il 20% del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 3.

1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

1. La commissione tecnico-scientifica di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1998, resta in carica con il compito di assistere le parti ai fini dell'attuazione dei criteri di cui al presente decreto.

Roma, 19 maggio 1999

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
BASSOLINO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
AMATO

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

99A7563

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Viste le determinazioni assunte e comunicate dalla divisione IV/7 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Comparto C 4 n. 2 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notaio